

« L'organo di collegamento trasmette alla Commissione un esemplare degli elenchi menzionati all'articolo 4 ed al paragrafo 1 del presente articolo ogni anno, almeno due mesi prima della data di apertura dell'esercizio contabile.

Tuttavia, gli elenchi di cui sopra riferentisi all'esercizio contabile che ha inizio il 1° gennaio 1968, sono trasmessi alla Commissione prima del 1° ottobre 1967. »

Articolo 2

Gli elenchi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento n. 91/66/CEE, nonché le schede aziendali di cui all'articolo 7 del regolamento n. 79/65/CEE, che sono trasmesse per la prima volta alla Commissione, si riferiscono agli esercizi contabili che hanno inizio tra il 1° gennaio 1968 e il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1967.

Tuttavia, gli Stati membri possono trasmettere alla Commissione questi elenchi e schede aziendali per gli esercizi contabili che hanno iniziato tra il 1° gennaio 1967 e il 1° luglio 1967 ; in questo caso le disposizioni dei regolamenti prese per l'esecuzione del regolamento n. 79/65/CEE sono applicabili.

Articolo 3

La colonna dell'allegato III del regolamento n. 91/66/CEE relativa all'esercizio 1967 è soppressa.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO N. 350/67/CEE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1967

**che delimita alcune zone di destinazione per l'applicazione delle
restituzioni all'esportazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ⁽¹⁾,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

Considerando che in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE e dell'articolo 6 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alla conces-

sione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, la restituzione all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e semolini di grano o di segala può essere differenziata secondo la destinazione ;

Considerando che a tal fine sarebbe opportuno, per ragioni di semplicità, suddividere i paesi terzi di destinazione secondo un certo numero di zone in funzione in particolare della loro situazione geografica ed in funzione delle rispettive caratteristiche del mercato dei cereali da un lato, e, d'altro lato, del mercato delle farine, semole e semolini ;

Considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ Vedi nota 1 alla pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale.
⁽²⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

lamente n. 120/67/CEE e all'allegato B per i prodotti di cui all'articolo 1 lettera c) di detto regolamento.

Articolo 1

Le zone di destinazione da prendere in considerazione per la fissazione delle restituzioni differenziate all'esportazione sono definite all'allegato A per i prodotti di cui all'articolo 1 lettere a) e b) del rego-

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1967.

Articolo 2

Il seguente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è applicabile fino al 31 ottobre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO A**ZONA I**

- a) Libia
 - Repubblica araba unita
 - Israele
 - Giordania
 - Libano
 - Siria
 - Cipro
 - Turchia
- b) Marocco
 - Algeria
 - Tunisia

ZONA II

- Polonia
- U.R.S.S. (porti del Mar Baltico)

ZONA III

- a) Cecoslovacchia
 - Ungheria
- b) Romania
 - Bulgaria
 - U.R.S.S. (porti del Mar Nero)

ZONA IV

- a) Mauritania
 - Senegal
 - Guinea
 - Costa d'Avorio
 - Dahomey
 - Togo
 - Mali
 - Alto Volta
 - Niger
 - Repubblica Centrafricana
 - Congo (Brazzaville)
 - Tchad
 - Gabon
 - Camerun
 - Congo (Kinshasa)
 - Gambia
 - Sierra Leone
 - Gana
 - Nigeria
 - Sudan
 - Sud-Ovest africano
- b) Paesi dell'America Centrale e dell'America del Sud.

ZONA V

- a) Altri paesi e territori d'Africa
- b) Altri paesi e territori d'Asia, d'Oceania e isole dell'Oceano Indiano.

ALLEGATO B

ZONA I

Libia
Repubblica araba unita
Israele
Giordania
Libano
Siria
Cipro
Turchia

Congo (Brazzaville)
Tchad
Gabon
Camerun
Congo (Kinshasa)
Gambia
Sierra Leone
Gana
Nigeria
Sudan
Sud-Ovest africano

ZONA II

Mauritania
Senegal
Guinea
Costa d'Avorio
Dahomey
Togo
Mali
Alto Volta
Niger
Repubblica Centrafricana

ZONA III

Paesi dell'America Centrale e dell'America del Sud

ZONA IV

- a) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb)
 - b) Altri paesi e territori d'Asia, d'Oceania ed isole dell'Oceano Indiano.
-